## Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

## Parere del Consiglio del Personale del 19 marzo 2025

Il Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023, con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs 209/2024 correttivo al codice, è retroattivo e si applica per tutte le procedure avviate a far data dell'entrata in vigore del D.Lgs 36/2023, ossia dal 1° luglio 2024.

La finalità dell'istituto è "quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni".

Seppure la norma non richiami esplicitamente lo strumento regolamentare come precondizione per l'erogazione dell'incentivo, l'adozione del regolamento si rende necessaria per fissare i criteri di riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

Tra le novità più importanti, rispetto alle precedenti disposizioni legislative e regolamentarie, rilevano:

- 1. L'elevazione del tetto retributivo individuale (percepito dalla singola unità di personale) dal 50% al 100% della retribuzione annua lorda;
- 3. L'erogazione diretta degli incentivi al personale, senza confluenza nel fondo per l'incentivazione
- 4. La ridefinizione della platea che può beneficiare degli incentivi
- 5. L'elenco (allegato I.10 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.) contenente le attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure
- 6. La definizione delle procedure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'incentivo

Il Regolamento, nel complesso, risulta in linea con il dettato normativo.